

PROGETTO RIFORMATTIVA
**METODI E STRUMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE E DIFFUSIONE ATTIVA
DELLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

AREA TEMATICA – SEMPLIFICAZIONE

**Il procedimento telematico dello Sportello unico per le attività
produttive. Approfondimento sugli aspetti operativi**
a cura di Riccardo Roccasalva

Potenza, 19 giugno 2018
Museo Archeologico Provinciale - Sala Arturo Lacava

Il D.P.R. 160/2010

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SUAP

Cosa è dentro:

- ❑ «tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» (art. 2 comma 1)

Cosa è fuori:

- ❑ «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163» (art. 2 comma 4)

Il D.P.R. 160/2010

PROFILI ORGANIZZATIVI DEL SUAP/1

La strutturazione interna

- ❑ profilo del responsabile SUAP
- ❑ l'organigramma: profili tecnici o amministrativi
- ❑ dove va allocato il SUAP: nell'area commercio o in quella edilizia?
- ❑ gli adempimenti di «trasparenza» (art. 4 comma 3):
 - ✓ schede descrittive dei procedimenti
 - ✓ modulistica con elenco allegati obbligatori
 - ✓ elenco SCIA e domande di autorizzazione presentate
- ❑ SUAP e SUE insieme? In effetti l'art. 4 comma 6 dice che...

Il D.P.R. 160/2010

PROFILI ORGANIZZATIVI DEL SUAP/1

La strutturazione interna

....«Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva»

Del resto il D.P.R. 380/2001 - Testo unico dell'edilizia, prevede all'art. 5 (quello che disciplina lo sportello unico dell'edilizia): «Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive» (comma 1-bis)

Il D.P.R. 160/2010

PROFILI ORGANIZZATIVI DEL SUAP/2

I rapporti del SUAP con:

- gli altri uffici comunali (SUE, Polizia Locale, Ufficio Ambiente etc.): serve un regolamento interno?
- gli Enti terzi (ASP, Vigili del Fuoco, Provincia, Soprintendenza, EGRIB etc.): serve una convenzione/protocollo di intesa?
- gli Ordini e i Collegi professionali
- le Associazioni di categoria
- l'utilizzo della telematica

Il D.P.R. 160/2010

L'UTILIZZO DELLA TELEMATICA

«Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento»

Anche i pagamenti dovuti dall'impresa vanno effettuati in modalità telematica, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale impresainungiorno.gov.it (pagoPA)

Il D.P.R. 160/2010

L'UTILIZZO DELLA TELEMATICA – L'ISTRUTTORIA DELLA SCIA (ART. 5)

«4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.

5. A seguito di tale rilascio il richiedente, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie».

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il Registro Imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta

Il valore della ricevuta è oggi disciplinato dall'art. 18-bis della legge 241/90 (introdotto dal D.Lgs. 126/2016)

La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici, che invece mancano nelle comunicazioni (come ad es. la notifica sanitaria)

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

- modifica dell'art. 19 comma 3 della legge 241/1990: in caso di richiesta di conformazione è stata eliminata la previsione generale di sospensione dell'attività intrapresa
- il provvedimento di sospensione è limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

il comma 4 dell'art. 19 era già stato modificato dall'art. 6 della legge 124/2015 (legge Madia). «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

Solo se sussistono ragioni di interesse pubblico e non oltre il termine di 18 mesi, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Il termine di 18 mesi decorre dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2 c. 4 D.Lgs. 222/2016).

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

La concentrazione dei regimi: la PA chiede una volta sola

Il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90

Quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni basta presentare una SCIA unica allo Sportello Unico

L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'istruttoria (60 o 30 giorni), di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti (comma 2)

La SCIA UNICA
Art. 19 bis comma 2 legge 241/1990

Se per lo svolgimento di un'attività sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico.

Anche in questo caso l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione con efficacia immediata, come nel regime ordinario ex art. 19, L. 241/1990.

Si tratta sempre di attività liberalizzate per le quali l'amministrazione deve solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme.

Nella fattispecie di SCIA UNICA sono esclusi i casi in cui alla SCIA siano connesse anche autorizzazioni comunque denominate, espresse o perfezionate con il silenzio assenso.

Decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 126

Art. 3
Modifiche alla
legge 7 agosto
1990, n. 241

Concentrazione
dei regimi
amministrativi

La SCIA UNICA

Art. 19 bis comma 2 legge 241/1990

L'amministrazione ricevente trasmette immediatamente la documentazione alle amministrazioni interessate per effettuare gli opportuni controlli e verifiche di propria competenza.

Almeno 5gg prima della scadenza dei termini [60 (55) gg per SCIA produttiva; 30 (25) gg per SCIA in edilizia], le amministrazioni interessate presentano allo Sportello Unico eventuali proposte motivate di:

- divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
- conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, prescrivendo le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi.

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata (art. 7 comma 1)

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1 (art. 7 comma 2)

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indica una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/ 1990, ovvero dalle altre normative di settore

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Scaduto il termine di cui al comma 2 (30 + 30 gg.), ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38 comma 3 lettera h) del D.L. 112/2008: *«l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi»*

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste

Il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche

- L'articolo 17-bis estende l'istituto del silenzio-assenso ai rapporti tra **pubbliche amministrazioni** e gestori di beni o servizi pubblici, disponendo che gli “atti di assenso, concerto o nulla osta comunque denominati” devono intendersi **implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni dal ricevimento**, da parte dell'Amministrazione procedente, **dello schema del provvedimento**, corredato della relativa documentazione, “senza che sia comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta” dell'amministrazione co-decedente
- Il termine può essere **interrotto una sola volta** qualora vi siano **esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e formulate in modo puntuale**

Il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche

- In tal caso l'assenso è reso nei trenta giorni successivi. Scaduto inutilmente anche tale termine, **l'assenso si intende comunque acquisito**
- **Differenza con l'art. 20 legge 241/1990**: si tratta di un **silenzio-assenso endoprocedimentale**, poiché ha valenza all'interno di un procedimento. Quello previsto dall'art. 20 nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati è invece qualificabile come **silenzio provvedimento**. L'art. 17-bis si applica inoltre anche ai casi in cui l'acquisizione di atti di assenso si rivolge alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (**il termine in questi casi sale a 90 giorni**)

Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016

- *ambito di applicazione*: si applica a tutti i casi in cui il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione che richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra amministrazione. Si applica anche alle Autorità indipendenti, agli organi politici e al gestore di servizi pubblici
- *fondamento della norma*: principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.)
➡ il silenzio assenso tra enti vale anche nei confronti di Regioni ed enti locali
- *differenza con gli articoli 16 e 17 legge 241/1990*: tali pareri fanno riferimento ad atti da acquisire nella fase istruttoria, mentre l'articolo 17-bis fa riferimento ad atti da acquisire nella fase decisoria (invio dello schema di provvedimento)

SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis comma 3 legge 241/1990

Si tratta dei casi in cui l'efficacia della SCIA è condizionata dall'acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (pareri di altri uffici e amministrazioni o esecuzione di verifiche preventive).

Modello procedimentale più articolato:

- Il meccanismo della SCIA opera all'inizio (fase di presentazione della SCIA) e alla fine del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso).
- **La SCIA rappresenta il «procedimento principale» su cui si innesta una fase prodromica di tipo autorizzatorio classico.**
- Le richieste delle altre autorizzazione o atti di assenso comunque denominati non gravano sul privato ma sull'amministrazione procedente (che si attiva attraverso la conferenza di servizi).

SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis comma 3

Articolazione del procedimento:

1) L'interessato presenta L'ISTANZA allo sportello unico che ne rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18bis.

2) Entro 5gg lavorativi dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, co.2 della L.241/90

l'efficacia della SCIA resta sospesa in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA

3) scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 gg, il SUAP **COMUNICA all'interessato** il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere avviata **[a seguito di emanazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza]**

Concentrazione dei regimi amministrativi

- Art. 19-bis, comma 3: *“quando l'attività oggetto di SCIA e' condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da' comunicazione all'interessato”.*
- Art. 14, comma 2. *«La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici».*

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Scaduto il termine di cui al comma 2 (30 + 30 gg.), ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38 comma 3 lettera h) del D.L. 112/2008: *«l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi»*

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità e le tempistiche previste all'articolo 15 del D.P.R. 380/2001

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 gennaio 2016 n. 27

«Questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il **carattere eccezionale e derogatorio della procedura** disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare»

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 gennaio 2016 n. 27

«In tali casi, è evidente che il presupposto fattuale costituito dalla assenza o insufficienza nello strumento urbanistico di aree a destinazione specifica e coerente con il progetto va inteso nel senso della necessità di verificare preventivamente la disponibilità non soltanto di aree *stricto sensu* destinate a insediamenti produttivi (zone D), ma anche di aree con destinazione commerciale, anche se non in via esclusiva, quali certamente sono le aree con destinazione a zona C di espansione.

Tutto ciò premesso, nel caso che qui occupa il giudizio di “insufficienza” delle aree esistenti nel P.d.F. è scaturito non già da una ritenuta insufficienza delle superfici (ché non risulta contestato da nessuno, né durante il procedimento amministrativo, né nel presente giudizio, che la predetta zona C fosse per estensione ampiamente in grado di accogliere l’insediamento de quo), bensì da un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’impatto che la realizzazione della struttura avrebbe avuto sulle diverse e residue destinazioni impresse alle medesime aree.»

L'autotutela amministrativa

Le principali novità

Riordino dell'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'amministrazione, intervenendo sugli [articoli 19, 21, 21-quater e 21-nonies della legge 241](#), con l'obiettivo di rendere più puntuale l'applicazione dell'istituto, favorendo la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche

- [annullamento d'ufficio](#). Viene limitato a 18 mesi il termine entro cui la PA può effettuare l'annullamento d'ufficio, sia in caso di rilascio di un titolo autorizzatorio (art. 21-nonies) sia, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 19 comma 4, in caso di SCIA

L'autotutela amministrativa

Le principali novità

- **sospensione d'ufficio.** Attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 21-quater si prevede che “La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento” → anche in questo caso il termine è di 18 mesi

La nuova SCIA (D.Lgs. 126/2016 e 222/2016)

I Decreti attuativi della Riforma Madia (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) hanno completato il percorso di **riforma dell'istituto della SCIA** apportando diverse modifiche che garantiscono:

- ▶ **certezza sulle regole** da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili (procedure uniformi e tempi certi)
- ▶ **un unico sportello** a cui rivolgersi
- ▶ il principio le amministrazioni chiedono " **una volta sola** "
- ▶ **la modulistica unificata**

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- il decreto reca la **disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività**, comprese le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni
- con successivi decreti sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA, od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso (D.Lgs. 222/2016)
- **le attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Si compone di 6 articoli e di una tabella allegata, contenente la precisa individuazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi:

- SCIA (art. 19)
- SCIA unica (art. 19-bis comma 2)
- SCIA condizionata (art. 19-bis comma 3)
- silenzio assenso
- mera comunicazione
- autorizzazione

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Gli ambiti tematici delle attività contenute nella tabella sono:

- **attività commerciali e assimilabili** (somministrazione, strutture ricettive, spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori carburanti, autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, tipografie, altre attività)
- **edilizia** (permesso di costruire, CILA, SCIA, attività edilizia libera, adempimenti successivi all'intervento edilizio, impianti alimentati da fonti rinnovabili)
- **ambiente** (AIA, VIA ed AUA)

N.B. Secondo il Consiglio di Stato, **le attività non mappate e afferenti ai settori contenuti nella tabella, sono libere**

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 1

- ✓ previsione di un **glossario unico in materia edilizia**, contenente l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico.
- ✓ è stata adottata il 22 febbraio 2018, in Conferenza Unificata, l'intesa sul Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle **principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera**, per le quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una comunicazione. Il glossario, sarà allegato ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, messo a punto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 1

- ✓ Al fine di tutelare i beni culturali e del paesaggio (art. 52 D.Lgs. 42/2004), i Comuni, d'intesa con la Regione e sentito il soprintendente, potranno adottare deliberazioni volte a **individuare zone o aree aventi particolare valore** archeologico, storico, artistico e paesaggistico **in cui sarà vietato o subordinato ad Autorizzazione l'esercizio di una o più attività** indicate nel decreto, da individuarsi con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 2

- ✓ **Regimi amministrativi delle attività private.** Detta le disposizioni generali sull'applicazione della tabella allegata al decreto (una sorta di istruzioni)
- ✓ **Le amministrazioni,** nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, **anche in ragione delle loro specificità territoriali,** a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 3

Semplificazioni in materia edilizia. Modifiche al testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001):

- ✓ sparisce il certificato di agibilità, sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA)
- ✓ i titoli edilizi sono razionalizzati con l'eliminazione della CIL e della DIA
- ✓ la CILA diventa il titolo edilizio residuale (art. 6-bis)
- ✓ la SCIA diventa il titolo sostitutivo del PdC
- ✓ nuovi interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo
- ✓ possibilità di asseverare la conformità igienico-sanitaria anche in caso di valutazioni tecnico-discrezionali

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 4

Semplificazioni in materia di pubblica sicurezza:

- ✓ nel caso di locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, non occorre più il parere della Commissione di Vigilanza. È anche eliminata la necessità del sopralluogo (cfr. circolare MISE n. U.133759 del 6.4.2017)
- ✓ per le attività di pubblica sicurezza soggette a SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini TULPS

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione. **Le regioni e gli enti locali**, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, **fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto**, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ Accordi siglati in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, il 6 luglio 2017 e il 22 febbraio 2018 per l'adozione di moduli unificati e standardizzati, in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016
- ✓ I moduli riguardano le attività produttive e l'edilizia e, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. e), m) e r) della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ **Corollario:** le Regioni e i Comuni possono apportare modifiche solo *in melius* («livelli ulteriori di semplificazione»)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte delle **Regioni: 20.6.2017, 30.9.2017 e 31 marzo 2018 rispettivamente** (utilizzando solo le informazioni indicate come variabili)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte dei **Comuni: 30 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 30 aprile 2018, in ogni caso**
- ✓ **La mancata pubblicazione dei moduli** e delle informazioni entro i termini previsti costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

Cosa cambia con il decreto 127?

- ✓ Sostituzione integrale degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/90
- ✓ La conferenza decisoria diventa obbligatoria, quando occorre acquisire almeno due pareri o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni
- ✓ Accelerazione dei termini procedurali e semplificazione del meccanismo decisorio
- ✓ Principio di proporzionalità: la conferenza si convoca solo nei casi più complessi, o quando non si riesce a chiudere la c.d.s. semplificata

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Sono individuati **due modelli di conferenza decisoria: semplificata e simultanea**, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento in relazione alla complessità della decisione da prendere o all'espressione, da parte degli enti coinvolti, di dissensi o condizioni che richiedono una modifica progettuale
- ✓ **Il modulo ordinario** della c.d.s. decisoria diventa quello **semplificato**: niente più riunioni, ma solo l'invio dei documenti per via telematica

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Si decide al massimo in **45 giorni** (90 giorni se sono coinvolti gli enti preposti alla tutela di interessi di rango costituzionale)
- ✓ Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (**silenzio-assenso**) **anche se si tratta degli enti c.d. "sensibili"**
- ✓ La conferenza "simultanea", con la riunione, si terrà solo quando è strettamente necessario

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

La c.d.s. semplificata: modalità di svolgimento

- ✓ La conferenza di **dematerializza**: quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione, oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC)
- ✓ È prevista la possibilità per gli enti di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e i documenti utili (**ftp**)

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La conferenza semplificata è indetta **entro 5 giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento di ufficio o dal ricevimento della domanda
- ✓ Vengono **eliminati così i “tempi morti” di attesa** (30 giorni prima di indire la conferenza), la “corsa a ostacoli” per convocare le riunioni e le conferenze che vanno deserte
- ✓ **La determinazione motivata di conclusione positiva**, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La **determinazione motivata di conclusione negativa** della conferenza, che produce l'effetto del rigetto della domanda, è adottata **entro 5 giorni lavorativi**, quando sono stati acquisiti **atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili**. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi (**art. 10-bis legge 241/90**)
- ✓ Quando sono acquisiti **atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali**, viene convocata la c.d.s. contestuale, i cui lavori si concludono entro 45 giorni



La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

La conferenza contestuale (o simultanea)

È prevista solo:

- ✓ quando nel corso della conferenza semplificata sono stati **acquisiti atti di assenso o dissenso** che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono **modifiche sostanziali**
- ✓ nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, d'ufficio o su **richiesta motivata**
- ✓ in caso di progetto sottoposto a **VIA regionale**
- ✓ quando il privato presenta il **progetto definitivo dopo la conclusione della conferenza preliminare**;
- ✓ quando la indice l'amministrazione procedente su **richiesta motivata dell'interessato o di un ente partecipante**

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

Il rappresentante unico

- ✓ Ciascun ente è rappresentato da un unico soggetto **abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante** la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza
- ✓ Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal **Presidente del Consiglio** o, in caso di amministrazioni periferiche, dal **Prefetto**. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale, nonché l'eventuale partecipazione dei suddetti enti ai lavori della conferenza  occorre adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti
- ✓ perciò, in funzione dei vari livelli di governo, occorre inviare comunicazioni e documenti a Prefetto, Presidenza del Consiglio – Dipartimento del coordinamento amministrativo, Regione ed Enti locali + altri enti

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ I lavori della conferenza simultanea convocata a seguito di quella semplificata, si concludono **entro 45 giorni dalla data della prima riunione**
- ✓ Se la conferenza simultanea è indetta **in caso di decisioni complesse**, l'ente procedente può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni. I lavori della conferenza si concludono, in questo caso, **entro 45/90 giorni dalla data della prima riunione**
- ✓ Anche in questo tipo di conferenza si applica il **silenzio-assenso**

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La **determinazione motivata di conclusione positiva** della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
- ✓ In caso di **approvazione unanime**, la determinazione è **immediatamente efficace**. In caso di approvazione sulla base delle **posizioni prevalenti**, l'**efficacia** della determinazione è **sospesa** se sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell'opposizione

La conferenza in caso di decisioni complesse



La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

La conferenza preliminare

- ✓ *finalità*: verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, **quali siano le condizioni per ottenere gli atti di assenso necessari**
- ✓ *oggetto*: sia per valutare progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e servizi, sia per realizzare opere pubbliche e di interesse generale. Nella prima ipotesi è **sufficiente presentare un'istanza motivata corredata da uno studio di fattibilità**

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ *tempistica*: **indizione entro 5 giorni lavorativi**. Svolgimento con le modalità della conferenza semplificata, i cui termini possono essere **abbreviati fino alla metà**
- ✓ la successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall'amministrazione procedente direttamente in forma simultanea. In questa sede gli enti coinvolti devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

La conferenza per la VIA regionale

- ✓ coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale
- ✓ tutti gli atti di assenso sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea (nuovo art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 104/2017)

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

Il coordinamento con le discipline speciali

- ✓ **clausola generale di coordinamento – art. 8:** i rinvii agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, ovunque ricorrano nella normativa vigente, si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dal D.Lgs. 127/2016
- ✓ **modifiche al D.P.R. 380/2001 testo unico dell'edilizia - art. 2**
 - a) **modifica all'art. 5 comma 3 alinea (SUE): nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire la conferenza di servizi è sempre indetta**, quando è necessario acquisire più atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- b) **modifica all'art. 5 comma 3 lett. g):** «Il SUE acquisisce gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati, ~~fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice~~». Si allinea così la disciplina urbanistica alla nuova disciplina generale in base alla quale nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- c) **modifica all'art. 20 comma 3**: viene aggiunto il seguente periodo:
«Qualora sia necessario acquisire **ulteriori atti di assenso**, comunque denominati, **resi da amministrazioni diverse**, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990»
- d) **il comma 5-bis dell'art. 20 è abrogato**: «Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi»

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- e) **il comma 9 dell'art. 20 è abrogato:** «In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti»

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- ✓ *modifiche al D.L. 112/2008 – art. 3*: soppressione del secondo periodo dell'art. 38 comma 3 lett. f) «In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241». Viene così **abrogata la previsione della facoltatività dell'indizione della conferenza**
- ✓ *modifiche al D.P.R. 160/2010 – art. 3* : **la conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici**, mentre prima l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni, e negli altri casi l'indizione era facoltativa

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- ✓ **l'art. 7 del D.P.R. 160/2010** prevede:
 - a) **il SUAP entro 30 giorni** dal ricevimento dell'istanza può richiedere all'interessato la documentazione integrativa (fase istruttoria)
 - b) **nei successivi 30 giorni** l'ufficio adotta il provvedimento conclusivo (fase decisoria)
 - c) se è necessario acquisire intese o atti di assenso comunque denominati da parte di diversi enti, il responsabile del SUAP **indica** una conferenza di servizi come disciplinata dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 (**art. 7 comma 3**)

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- d) scaduto il termine previsto dal D.P.R., pari a **60 giorni** (30 per la richiesta di documentazione integrativa + 30 per l'istruttoria), l'ente procedente conclude in ogni caso il procedimento **prescindendo dai pareri non rilasciati**
- ✓ pertanto nella *lex specialis* del SUAP **la conferenza di servizi si attiva obbligatoriamente solo nel caso di cui all'art. 7 c. 3**: terminata la fase istruttoria che può durare fino a 30 giorni, occorre acquisire atti di assenso da parte di diversi enti pubblici, così come del resto prevede, in via generale, l'art. 14 comma 2 della legge 241/1990

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 59/2013 (AUA)

- ✓ *modifiche al D.P.R. 59/2013 (AUA) – art. 4:* la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice **facoltà**. Il testo previgente dell'art. 4 comma 4 prevedeva una conferenza di servizi facoltativa nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso fossero inferiori a 90 giorni
- ✓ È inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

La conferenza per la VIA regionale

- ✓ *integrazioni al D.Lgs. 152/2006* – **art. 1 comma 4**: coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale
- ✓ tutti gli atti di assenso sono acquisiti nell'ambito di un'unica **conferenza di servizi** che ha **carattere decisorio** e che si svolge in **modalità simultanea**
- ✓ la conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA **non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale** (art. 23 comma 4 Codice Ambiente)

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- ✓ **termine** per la conclusione della conferenza: coincide con quello di conclusione del procedimento di VIA, e cioè **150 giorni, prolungabili di ulteriori 60** giorni nel caso di accertamenti e indagini di particolare complessità (art. 26 Codice Ambiente)
- ✓ la nuova disciplina della conferenza di servizi **non si applica** ai progetti sottoposti a **VIA statale**
- ✓ **modifiche al D.Lgs. 152/2006 – art. 5**: sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'indizione facoltativa della conferenza di servizi, e sono modificate le disposizioni di rinvio alla vecchia formulazione degli articoli 14 e seguenti

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 42/2004 (Codice del paesaggio)

- ✓ integrazioni al D.Lgs. 42/2004 – art. 6: quando in conferenza occorre acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, la comunicazione di indizione va fatta sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla procedente), sia al Soprintendente